

La Biblioteca ha la finalità di sostenere il conseguimento degli obiettivi educativi delineati nel PTOF, stimolare l'ampliamento degli interessi culturali e il gusto per la lettura, attraverso un'offerta di testi di narrativa italiana e straniera e di saggi critici. La ricerca di testi in biblioteca contribuisce a sviluppare negli studenti l'abilità di fruire con competenza dell'informazione e la capacità di valutarne l'attendibilità e la valenza.

Buona parte del patrimonio librario è consultabile su rbsmilano.org. La nostra biblioteca è inserita nella Rete Bibliotecaria Scuole della Lombardia.

Il gruppo "Genitori per la biblioteca", insieme al docente responsabile, garantisce l'apertura, la catalogazione informatica e il prestito di libri e dizionari.

La Biblioteca è aperta anche alcuni pomeriggi della settimana per dare agli studenti uno spazio per lo studio individuale o in piccoli gruppi.

La nostra scuola aderisce alla rete "Biblòh! e si è abbonata al servizio MLOL (Media Library On Line), che fornisce il prestito digitale di libri, fiabe da ascoltare, ebook, audiolibri e musica, oltre alla consultazione di quotidiani e riviste.

CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI E DEL COMPORTAMENTO

Valutazione degli apprendimenti

La valutazione, effettuata con finalità formativa ed educativa, ha per oggetto il processo e i risultati di apprendimento. Lo scopo della valutazione è di attivare un processo di riflessione e autovalutazione, volto a sviluppare competenze metacognitive negli studenti, capacità di autoanalisi e consapevolezza critica dei propri punti di forza e debolezza. Ogni studente ha diritto ad una valutazione tempestiva e trasparente, di cui vengano esplicitati e condivisi i criteri (DPR 249-1998).

Al fine di valorizzare i diversi stili di apprendimento si promuovono modalità diversificate di

verifica: colloqui, presentazioni digitali, relazioni di approfondimento, varie tipologie di verifica scritta (produzione di testi argomentativi, quesiti aperti, quesiti strutturati), prove pratiche, compiti di realtà.

La valutazione è effettuata dai docenti, nell'esercizio dell'autonomia professionale, nel rispetto della normativa nazionale (D.P.R. 122/2009 e D.Lgs. 62/2017) e in conformità con i criteri e le modalità definite dal collegio docenti, individuate per assicurare omogeneità, equità e trasparenza, secondo la griglia di valutazione allegata.

Valutazione di Educazione civica

Valutazione formativa: Oltre alle conoscenze dei contenuti la valutazione dovrà tenere conto dell'interesse, della partecipazione attiva, dell'approfondimento personale, dell'approccio critico alle conoscenze acquisite e dell'attenzione ai problemi dell'attualità.

Valutazione cumulativa: Le attività "progettuali" (Uda trasversali, progetti particolari legati anche ad enti esterni o validi per PCTO, lezioni di diritto sulla Costituzione) saranno oggetto di verifica e verranno valutate con un voto specifico, che può essere segnato sul registro da parte dei docenti coinvolti oppure direttamente comunicato al referente di educazione civica utilizzando una tabella condivisa dal cdc.

Le attività di educazione civica inserite all'interno della programmazione delle varie materie verranno valutate contestualmente al voto disciplinare o separatamente a seconda del tipo di attività. In questo caso il voto concorre, a discrezione del docente, al voto finale disciplinare e in ogni modo dovrà essere comunicato al referente di educazione civica.

Il referente di educazione civica raccoglierà le valutazioni in vista degli scrutini tramite tabella condivisa.

Valutazione del comportamento

Ai sensi del D. Lgs. 62/2017 la valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza: responsabilità e rispetto, partecipazione e collaborazione, livello di autonomia (maturazione, metodo di studio, ...). Tra i criteri per l'attribuzione del giudizio sul comportamento deve essere considerato il rispetto del Regolamento di Istituto, del Patto

educativo di Corresponsabilità e dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse (D.P.R. 249/1998).

La valutazione del comportamento viene effettuata collegialmente, dal consiglio di classe, durante gli scrutini intermedi e finali, secondo la griglia di valutazione allegata.

Criteri per l'ammissione/non ammissione alla classe successiva

Sono ammessi alla classe successiva gli alunni che in sede di scrutinio finale conseguono un voto di comportamento non inferiore a sei decimi e una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina (D. Lgs. 297/1994). In sede di scrutinio finale, per l'ammissione alla classe successiva, il Consiglio di Classe tiene conto dei seguenti elementi:

- del grado di conseguimento degli obiettivi dei curricoli disciplinari, valutato sulla base di un congruo numero di verifiche, e di quelli stabiliti dal Consiglio di Classe
- del progresso rispetto alla situazione di partenza
- dei risultati conseguiti nelle attività di recupero delle eventuali insufficienze relative al primo periodo
- del curriculum scolastico
- dell'interesse e dell'impegno nella partecipazione al dialogo educativo, del rispetto dei doveri scolastici, della collaborazione con i compagni e i docenti, del rispetto delle persone, dell'ambiente scolastico, del Regolamento interno d'Istituto, della frequenza e della puntualità alle lezioni
- di eventuali altri elementi di giudizio che andranno indicati nel verbale di scrutinio del CdC

Per coloro che non hanno conseguito la sufficienza durante lo scrutinio finale è prevista la sospensione della valutazione. Viene sospeso il giudizio se si ritiene che le difficoltà rilevate in alcuni ambiti e materie di studio siano superabili attraverso lo studio estivo e la frequenza di eventuali corsi di recupero. Si ritiene di indicare in tre il limite massimo del numero di discipline che prevedono la sospensione del giudizio.

Non si ammette alla classe successiva l'alunno che presenti:

- un quadro complessivo di insufficienze gravi e/o diffuse e non abbia maturato un metodo di studio adeguato nonostante gli interventi di recupero organizzati dalla scuola per colmare le lacune
- abbia riportato una valutazione del comportamento inferiore a 6/10 (DPR 122 /2009)

Sulla base di quanto disposto nell'articolo 14, comma 7 del DPR 122/2009, ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato.

Il collegio dei docenti individua le seguenti deroghe a tale limite, a condizione, comunque, che le assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati:

- Ricoveri ospedalieri e periodi di post ricovero certificati.
- Gravi patologie certificate.
- Gravi e documentabili motivi familiari (ad esempio gravi patologie o decessi dei componenti del nucleo familiare entro il 2° grado, attivazione separazione dei genitori in coincidenza con le assenze).
- Sciopero o blocco per maltempo dei mezzi di trasporto.
- Assenze delle alunne in gravidanza nel periodo pre-parto, post parto e allattamento: in tal caso il numero delle ore di assenza consentite è incrementato del 15%.
- Assenze per impegni sportivi di rilievo nazionale e internazionale

Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame di fine ciclo.

Criteri per l'ammissione/non ammissione all'esame di Stato

Ai sensi del d.leg. 62/2017 e della nota MIUR del 25/11/2019, è ammesso all'esame di Stato la studentessa o lo studente in possesso dei seguenti requisiti:

- a) frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fermo restando quanto previsto dal DPR 122- 2009 art. 14 comma 7;
- b) partecipazione, durante l'ultimo anno di corso, alle prove predisposte dall'INVALSI, volte a verificare i livelli di apprendimento conseguiti nelle discipline oggetto di rilevazione di cui all'articolo 19;
- c) svolgimento dei PCTO secondo quanto previsto dall'indirizzo di studio nel secondo biennio e nell'ultimo anno di corso. Nel caso di candidati che, a seguito di esame di idoneità, siano ammessi al penultimo o all'ultimo anno di corso, le tipologie e i criteri di riconoscimento dei PCTO necessari per l'ammissione all'esame di Stato sono definiti con il decreto di cui all'articolo 14, comma 3, ultimo periodo;
- d) votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo (D.Lgs.62-2017).

Secondo il DPR. 249-98, come novellato dal DPR 235 2007, non è ammesso all'esame di Stato conclusivo del corso di studi lo studente allontanato dalla comunità scolastica per reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o che determinano pericolo per l'incolumità delle persone, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale.

ALLEGATI:

Criteri di valutazione 22-25.pdf

**PCTO (PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E
L'ORIENTAMENTO) - EX ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO**